

*Il 31 maggio 2013 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con la risoluzione n. 1938/2013 ha dato impulso alle alternative alla detenzione, che dovrebbero rappresentare la pena di prima scelta, evidenziando che gli apparecchi di controllo elettronico, associati ad altre misure, permettono di ampliare il campo di applicazione delle pene non privative della libertà anche ai reati gravi. L'Assemblea parlamentare ha sottolineato che il sistema di monitoraggio elettronico può essere utilizzato nei sistemi penitenziari che si prefiggono la detenzione in carcere come estrema ratio e che sono fortemente impegnati nel reinserimento del reo e nella tutela del cittadino.*

*Pubblichiamo la traduzione italiana della Raccomandazione CM/REC(2014)4 licenziata dal Comitato europeo dei problemi criminali (CDPC) sotto la presidenza italiana ed adottata il 19 febbraio dal Comitato dei Ministri degli Stati membri del Consiglio d'Europa in cui si afferma che il sistema di monitoraggio elettronico può aiutare a ridurre il ricorso alla privazione della libertà, garantendo nel contempo un controllo efficace nella comunità. Si afferma altresì che l'uso del controllo elettronico non può mai sostituire il rapporto costruttivo con l'autore del reato da parte del personale competente a trattare con lui nella comunità e che il suo utilizzo, combinato con altri interventi e misure di sostegno finalizzate al reinserimento sociale durante l'esecuzione delle misure in comunità, inibisce la recidiva.*

*Espressamente al punto 21 la Raccomandazione prevede che: "per quanto possibile, si dovrebbe evitare la sorveglianza elettronica che isola il soggetto nel luogo di residenza senza possibilità di allontanarsene, per prevenire gli effetti negativi dell'isolamento, nel caso in cui la persona viva da sola, e per tutelare i diritti dei terzi che eventualmente risiedono nel medesimo luogo".*

*In Italia invece la possibilità di disporre il monitoraggio elettronico è stata introdotta con la legge 19 gennaio 2001, n. 4 soltanto per i soggetti in stato di arresto o detenzione domiciliare e la recente norma di cui all'art. 1 lett. a) del decreto-legge n. 146 del 23 dicembre 2013, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 10, per incentivare l'utilizzo dei braccialetti elettronici, prevede che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari debba prescrivere procedure di controllo a distanza "salvo che le ritenga non necessarie".*

*Anche la Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie in corso di approvazione in Parlamento, prevede la possibilità di utilizzare le modalità di controllo elettronico nei casi puniti in via obbligatoria o facoltativa con la pena della reclusione domiciliare.*

*La legge 15 ottobre 2013, n. 119 per il contrasto della violenza di genere ha esteso le possibilità di applicazione del braccialetto elettronico ai casi di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, prevista dall'art. 282-bis cpp.*

*Nella prospettiva di ulteriori sviluppi sull'ampliamento delle misure alternative alla detenzione e sull'uso del braccialetto elettronico nell'ambito delle sanzioni di comunità, si è ritenuto utile dare spazio ad una sintesi sulle procedure di controllo elettronico vigenti in Europa e ad una ipotesi di un loro più esteso utilizzo in Italia nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.*

*Si è pure ritenuto utile far conoscere le esperienze già avviate presso alcuni uffici GIP.*

*In questo numero torniamo poi ancora sul tema del superamento degli OPG (avviato nel primo numero del 2013) con una riflessione sulla pericolosità sociale e sulla possibilità di interventi trattamentali terapeutici per infermi di mente nonché sulla gestione delle misure di sicurezza nella fase dell'esecuzione.*

*Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ci siamo soffermati su alcune decisioni di irricevibilità per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, che la Corte ha assunto nel corso del 2013 in materie di particolare interesse quali lo spazio goduto in cella, l'assegnazione ad un particolare circuito penitenziario e l'adeguatezza delle cure mediche prestate durante la detenzione.*

*Nella sezione di giurisprudenza interna diamo conto delle più recenti sentenze della Corte costituzionale e, per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, ricordiamo una delle prime ordinanze pronunciate con il nuovo procedimento previsto dal nuovo art. 35-bis legge 354/75 introdotto dal decreto-legge 23 dicembre 2014, n. 146, e alcune ordinanze del magistrato di sorveglianza su ricorso di detenuti in regime di cui al 41-bis legge 354/75 in materia di videosorveglianza, diritto di ricevere libri e stampa dall'esterno e tutela delle relazioni affettive familiari. Gli interventi della magistratura consentono che le modalità concrete del trattamento, e quindi il quotidiano ed effettivo regime, non si concretizzino in una compressione delle facoltà inerenti diritti fondamentali eccedenti la misura minima necessaria al soddisfacimento delle esigenze di sicurezza.*

---

*Pubblichiamo infine la traduzione italiana delle Regole di Bangkok, approvate il 21 dicembre 2010 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui sono indicati gli standard per la tutela dei diritti delle donne detenute. Il testo delle regole, presentato da un funzionario dell'UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), pone in evidenza la specificità delle esigenze delle donne detenute e dei loro figli minori.*

*Lo stesso UNODC ha predisposto due moduli per la formazione del personale che gestisce le detenute.*

ROBERTA PALMISANO